

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/955 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2023

che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di Parigi ⁽⁴⁾, adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*) («accordo di Parigi»), è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli interventi volti a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tale impegno è stato rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C – invece che di 2 °C – gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l'azione volta a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.
- (2) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione illustra una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società sostenibile, equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che al più tardi entro il 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a ripristinare, proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, ritiene che tale transizione debba essere giusta e inclusiva e non debba lasciare indietro nessuno.

⁽¹⁾ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 158.

⁽²⁾ GU C 301 del 5.8.2022, pag. 70.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2023.

⁽⁴⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (3) Mediante l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'economia al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Ci si aspetta che tutti i settori dell'economia contribuiscano a conseguire tale obiettivo.
- (4) Nelle conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra, sottolineando nel contempo l'importanza di considerazioni di equità e solidarietà, senza lasciare indietro nessuno. Ribadendo tali conclusioni nelle conclusioni del 24 e 25 maggio 2021, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri.
- (5) Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, approvato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021, sottolinea la necessità di rafforzare i diritti sociali e la dimensione sociale europea in tutte le politiche dell'Unione. Il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi».
- (6) Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale che rafforzi una transizione giusta e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello di Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (7) Al fine di concretare l'impegno preso sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione in materia di clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- (8) Le modifiche hanno un impatto economico e sociale eterogeneo sui diversi settori dell'economia, sui cittadini e sugli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori che corrispondono ad attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ nell'ambito di tale direttiva dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe, a medio e lungo termine, contribuire alla riduzione della povertà energetica e della povertà dei trasporti, ridurre i costi per gli edifici e il trasporto su strada e, ove opportuno, offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro di qualità e di investimenti sostenibili, pienamente in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
- (9) Tuttavia, per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano realizzati, è probabile che aumentino i costi sia del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti, sia del trasporto su strada a carico rispettivamente delle famiglie e degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili che sono soggetti agli obblighi previsti dal sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada trasferiranno i costi del carbonio sui consumatori.
- (10) La transizione climatica avrà un impatto economico e sociale difficile da valutare ex ante. Il conseguimento della maggiore ambizione in materia di clima richiederà ingenti risorse pubbliche e private. Gli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica, dei sistemi di riscaldamento basati sulle energie rinnovabili, come le pompe di calore elettriche, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, e della partecipazione a comunità di energia rinnovabile sono un metodo efficace per ridurre le emissioni e la dipendenza dalle importazioni, aumentando nel contempo la resilienza dell'Unione. Sono necessari finanziamenti ad hoc per sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

- (11) L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte maggiore del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili. Nel contesto della povertà dei trasporti le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo, possono avere impatti specifici sulla vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti. È pertanto opportuno tenere conto di tali specificità geografiche nella messa a punto di misure e investimenti a sostegno delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, laddove applicabile e pertinente.
- (12) Una parte dei proventi generati dall'inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, affinché la transizione sia giusta e inclusiva, senza lasciare indietro nessuno. L'importo complessivo del Fondo sociale per il clima a norma del presente regolamento («Fondo») dovrebbe rispecchiare il livello di ambizione in materia di decarbonizzazione che implica l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
- (13) L'utilizzo di parte dei proventi per far fronte all'impatto sociale derivante dall'inclusione degli edifici, del trasporto su strada e di altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE è ancora più pertinente alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, come un'erogazione adeguata di calore, il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento, l'illuminazione e l'energia per alimentare gli apparecchi. In un'indagine condotta nel 2021 a livello di Unione circa 34 milioni di europei, quasi il 6,9 % della popolazione, ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida di rilievo per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto temporaneo al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica a breve termine, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare la ristrutturazione edilizia – anche attraverso l'accesso a energia da fonti rinnovabili e la promozione attiva delle fonti di energia rinnovabili mediante azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie – e la ristrutturazione edilizia che contribuisce agli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ possono fornire soluzioni durature e contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà energetica. Dovrebbe essere possibile aggiornare la definizione di povertà energetica di cui al presente regolamento per tenere conto dell'esito dei negoziati su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione).
- (14) Un approccio olistico alla ristrutturazione edilizia che tenga conto in modo più efficiente delle persone a rischio di esclusione, vale a dire le persone più colpite dalla povertà energetica nell'Unione, potrebbe portare a una minore domanda di energia. Pertanto, il sostegno del Fondo al settore dell'edilizia dovrebbe puntare a migliorare l'efficienza energetica, con l'obiettivo di ottenere, per ogni famiglia, una riduzione del consumo energetico che sarebbe visibile in termini di risparmio economico e, di conseguenza, costituirebbe uno strumento per combattere la povertà energetica. La revisione della direttiva 2010/31/UE getterà le basi per il raggiungimento di tali obiettivi e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione nell'attuazione del presente regolamento.
- (15) Poiché la povertà dei trasporti non è ancora stata definita a livello di Unione, è opportuno introdurre tale definizione ai fini del presente regolamento. La povertà dei trasporti potrebbe diventare una questione ancora più urgente, come riconosciuto nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ⁽⁸⁾, e comportare una riduzione dell'accesso ad attività e servizi socioeconomici essenziali quali l'occupazione, l'istruzione o l'assistenza sanitaria, in particolare per le persone e le famiglie vulnerabili. La povertà dei trasporti è generalmente causata da uno o da una combinazione di fattori, quali basso reddito, spese elevate per il carburante, o mancanza di trasporti pubblici o privati accessibili o a prezzi abbordabili. La povertà dei trasporti può colpire in particolare gli individui e le famiglie nelle zone rurali, insulari, periferiche, montuose, remote e meno accessibili o nelle regioni o nei territori meno sviluppati, comprese le zone periurbane meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche.

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

⁽⁸⁾ GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35.

- (16) Il Fondo dovrebbe essere istituito per sostenere finanziariamente gli Stati membri nelle loro politiche intese a mitigare l'impatto sociale dell'introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire in particolare mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e attraverso misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, indipendentemente dal proprietario, anche con l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e offrendo alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni. Occorre prestare attenzione alle diverse forme di alloggi in affitto, anche sul mercato degli affitti privati. Le misure potrebbero comprendere un sostegno finanziario o incentivi fiscali, quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dal canone di locazione per tenere conto dei locatari e delle persone che vivono negli alloggi sociali.
- (17) Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima («piano»). È opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, per attenuare gli effetti negativi sul reddito nel breve termine. I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo, dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni, anche attraverso buoni, sovvenzioni o prestiti a tasso zero. In secondo luogo, i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da prevenire la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani potrebbero sostenere l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali. Per quanto riguarda l'attuazione di misure a sostegno degli utenti vulnerabili dei trasporti, nei loro piani gli Stati membri dovrebbero poter dare la priorità al sostegno ai veicoli a emissioni zero, a condizione che si tratti di una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile.
- (18) Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, sono nella posizione migliore per elaborare, attuare e, se del caso, modificare piani che sono adattati e mirati in base alla rispettiva situazione locale, regionale e nazionale, alle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e all'uso programmato di altri fondi pertinenti dell'Unione. Una consultazione pubblica dei portatori di interessi dovrebbe aver luogo ogni volta che la Commissione è tenuta a valutare un piano. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, delle parti economiche e sociali, delle pertinenti organizzazioni della società civile, degli istituti di ricerca e innovazione, dei portatori di interessi industriali e dei rappresentanti del dialogo sociale nonché la situazione nazionale possono essere meglio rispecchiate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.
- (19) I piani dovrebbero essere elaborati in stretta cooperazione con la Commissione e predisposti conformemente al modello fornito. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani, notificando tali modifiche alla Commissione. Tali adeguamenti di lieve entità dovrebbero consistere in un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano.
- (20) Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.
- (21) In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti contribuirebbe a ridurre i costi dell'energia e della mobilità e sosterrrebbe la transizione giusta. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte all'impatto diretto dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e non dovrebbe essere utilizzato unicamente per far fronte ai costi dell'energia elettrica o del riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica

nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo. I destinatari del sostegno diretto al reddito, in quanto membri di un gruppo generale di destinatari, dovrebbero essere oggetto di misure e investimenti volti a far uscire efficacemente tali destinatari dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti. I piani dovrebbero pertanto includere un sostegno diretto al reddito, purché contengano anche misure o investimenti con effetti duraturi destinati alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti che ricevono un sostegno diretto al reddito.

- (22) Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti offrendo informazioni, opportunità di educazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure, sugli investimenti e sul sostegno efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso audit energetici degli edifici, nonché consultazioni energetiche su misura o servizi di gestione della mobilità su misura.
- (23) In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'accordo di Parigi e all'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le misure e gli investimenti previsti dal presente regolamento mirano a conformarsi all'obiettivo secondo cui almeno il 30 % dell'importo totale del bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽⁹⁾ («QFP 2021-2027») e dell'importo totale dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e almeno il 37 % dell'importo totale del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, dovrebbero essere destinati all'integrazione degli obiettivi in materia di clima. Le misure e gli investimenti a norma del presente regolamento mirano anche a conformarsi all'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

A tal fine, per monitorare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Il Fondo dovrebbe sostenere misure e investimenti che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Solo tali misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Di norma, è opportuno considerare che le misure di sostegno diretto al reddito abbiano un impatto prevedibile trascurabile sugli obiettivi ambientali e che, pertanto, esse dovrebbero essere considerate conformi al principio «non arrecare un danno significativo». È opportuno che la Commissione trasmetta orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti dovrebbero illustrare in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio «non arrecare un danno significativo».

- (24) Le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole. Inoltre, le donne presentano modelli di mobilità diversi e più complessi. Le famiglie monoparentali con figli a carico presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che gli obiettivi di parità di genere e pari opportunità per tutti – e la loro integrazione – come pure i diritti all'accessibilità delle persone con disabilità, siano sostenuti e promossi durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.
- (25) I clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini e gli scambi tra pari di energia rinnovabile possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso una metodologia dal basso verso l'alto avviata dai cittadini. Essi responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili di partecipare a misure e investimenti in materia di efficienza energetica, di sostenere l'utilizzo dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie e, nel contempo, di contribuire alla lotta contro la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere il ruolo delle comunità energetiche dei cittadini e delle comunità di energia rinnovabile e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (26) Gli Stati membri dovrebbero includere nei piani le misure e gli investimenti da finanziare, i costi stimati di tali misure e investimenti e il contributo nazionale. Al momento della presentazione del piano, gli Stati membri dovrebbero presentare i costi totali stimati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a fini di comparabilità tra i piani. I piani dovrebbero inoltre includere i traguardi e gli obiettivi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure e degli investimenti.
- (27) Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, nell'ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060, dei piani per una transizione giusta in conformità del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241, del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 *quinquies* della direttiva 2003/87/CE e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE. Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, è opportuno che le informazioni contenute nei piani siano coerenti con gli atti legislativi e i piani sopra elencati.
- (28) Per una pianificazione più efficiente, gli Stati membri dovrebbero indicare nei loro piani le conseguenze del rinvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, a norma dell'articolo 30 *duodecies* di tale direttiva. A tal fine, è opportuno distinguere accuratamente tutte le informazioni pertinenti da inserire nel piano suddividendole in due scenari, ossia descrivendo e quantificando gli adeguamenti da apportare alle misure, agli investimenti, ai traguardi e agli obiettivi, all'importo del contributo nazionale e a qualsiasi altro elemento pertinente del piano.
- (29) È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo. I pagamenti a titolo del Fondo dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto delle circostanze e delle priorità nazionali, semplificando nel contempo i finanziamenti e facilitando l'integrazione dei finanziamenti a titolo del Fondo con altri programmi di spesa nazionali nonché garantendo l'impatto e l'integrità della spesa dell'Unione.
- (30) Il Fondo dovrebbe essere finanziato in via eccezionale e temporanea dalle entrate generate dalla vendita all'asta di 50 milioni di quote a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8 *ter*, della direttiva 2003/87/CE, di 150 milioni di quote a norma dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 3, di tale direttiva e di un volume aggiuntivo di quote a norma dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, di tale direttiva, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne. In linea di principio, per l'attuazione del Fondo nel periodo 2026-2032, dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 65 000 000 000 EUR. La Commissione è tenuta a garantire la vendita all'asta delle quote di cui al capo IV bis di tale direttiva. Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma di tale capo sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 *duodecies* della medesima direttiva, l'importo massimo disponibile per l'attuazione del Fondo dovrebbe essere pari a 54 600 000 000 EUR. Tale importo e gli importi annuali riflettono una maggiore necessità di finanziamenti all'avvio del Fondo. Per ciascuno Stato membro dovrebbe essere calcolata una dotazione finanziaria massima in base a una metodologia di assegnazione che fornisca in particolare un sostegno supplementare agli Stati membri maggiormente colpiti dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tenuto conto del fatto che le entrate con destinazione specifica esterne devono essere rese disponibili in seguito alla vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 8 *ter*, e dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario prevedere una deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ per consentire all'Unione di impegnare ogni anno gli importi necessari per i pagamenti agli Stati membri da effettuare conformemente al presente regolamento per accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (31) Gli Stati membri dovrebbero contribuire almeno nella misura del 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.
- (32) Gli impegni di bilancio dovrebbero poter essere ripartiti, all'occorrenza, in frazioni annue. Gli accordi con gli Stati membri che costituiscono impegni giuridici specifici dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dell'evento di cui all'articolo 30 *duodecies* della direttiva 2003/87/CE, che potrebbe determinare il ritardo di un anno dell'avvio dello scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori. Tali accordi dovrebbero inoltre considerare eventuali rischi finanziari potenziali per l'Unione, che potrebbero richiedere una modifica degli impegni giuridici specifici a causa delle specificità del finanziamento temporaneo ed eccezionale del Fondo mediante entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.
- (33) Al fine di garantire risorse aggiuntive per il Fondo, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060, alle condizioni ivi stabilite. Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità quanto all'attuazione dei rispettivi stanziamenti nell'ambito del Fondo, dovrebbe essere possibile trasferire risorse dalla loro dotazione finanziaria annuale ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060, entro un massimale del 15 %. Con l'obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi derivanti da successivi trasferimenti di risorse dalla rispettiva dotazione finanziaria annuale a titolo del Fondo ai fondi in regime di gestione concorrente che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060, la modifica corrispondente da apportare a uno o più programmi dovrebbe, in linea di principio, essere richiesta una sola volta e sottoposta a determinate condizioni per garantire un controllo finanziario efficace. Dovrebbe essere possibile effettuare ulteriori trasferimenti negli anni successivi trasmettendo le tabelle finanziarie alla Commissione, a condizione che le modifiche riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma in questione.
- (34) Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Salvo casi debitamente giustificati, il Fondo non dovrebbe sostituire le spese nazionali correnti, compresi i pagamenti dei costi per le azioni di assistenza tecnica indicate nei piani.
- (35) Per garantire un'assegnazione efficiente, trasparente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione nonché ai programmi nazionali, e, se del caso, regionali in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario a titolo del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.
- (36) I pagamenti dovrebbero essere effettuati in forza di una decisione della Commissione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato. È pertanto necessario derogare all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in modo che il termine di pagamento possa decorrere dalla data di comunicazione della suddetta decisione da parte della Commissione allo Stato membro interessato e non dalla data di ricezione della domanda di pagamento.
- (37) Dopo l'analisi di tutte le domande di pagamento ricevute durante un determinato ciclo, e se le entrate assegnate al Fondo a norma dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a coprire le domande di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe pagare gli Stati membri su base proporzionale al fine di garantire la parità di trattamento tra essi. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dovrebbe pagare in via priorità gli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo di domande di pagamento, provvedendo solo successivamente al pagamento delle nuove domande di pagamento presentate.
- (38) Al fine di agevolare la preparazione dei piani e di garantire la trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, l'elenco degli indicatori comuni e il modello per i piani dovrebbero essere inclusi negli allegati del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare indicatori comuni pertinenti per definire i traguardi e gli obiettivi nei loro piani. L'elenco degli indicatori comuni dovrebbe contenere gli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani e del Fondo.

- (39) Il Fondo dovrebbe essere attuato in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci di frodi, frodi fiscali, evasioni fiscali, corruzione e conflitti di interessi. Il Fondo è soggetto a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
- (40) Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale sostegno sia fornito nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. In caso di risoluzione di un accordo relativo al sostegno finanziario nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria, tali importi dovrebbero essere assegnati agli Stati membri entro il 31 dicembre 2033 secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Per fare in modo che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati o alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.
- (41) La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro assicurare che il Fondo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell'attuazione del Fondo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di gravi irregolarità in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e monitoraggio, compreso un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per accedere a tali dati e informazioni e analizzarli. La Commissione dovrebbe incoraggiare l'uso di tale sistema di informazione e monitoraggio in vista di una applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
- (42) La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) dovrebbero poter utilizzare il sistema di informazione e monitoraggio nell'ambito delle loro competenze e dei loro diritti.
- (43) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di garantire il scarico, la revisione contabile e il controllo, l'informazione, la comunicazione e la visibilità dell'utilizzo dei fondi in relazione alle misure di esecuzione nell'ambito del Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, a seconda dei casi.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (44) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽²¹⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽²²⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽²³⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di frodi, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO ha facoltà di svolgere indagini su frodi, corruzione e conflitti di interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e di perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾. In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata, l'EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (45) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate a norma dell'articolo 322 TFUE comprendono un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione.

- (46) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1060.

- (47) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale per il clima («Fondo») per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032.

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima («piani»).

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «povertà energetica»: l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita e alla salute dignitosi, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, tenuto conto del contesto nazionale pertinente, della politica sociale esistente e di altre politiche pertinenti;
- 2) «povertà dei trasporti»: l'incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati o l'impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per l'accesso a servizi e attività socioeconomici essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico;
- 3) «costi totali stimati del piano»: i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel piano;
- 4) «dotazione finanziaria»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri a titolo del Fondo;
- 5) «traguardo»: il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
- 6) «obiettivo»: il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
- 7) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾;
- 8) «famiglia»: la famiglia definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾;

⁽²⁵⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 1).

- 9) «microimpresa»: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽²⁷⁾;
- 10) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;
- 11) «microimprese vulnerabili»: le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici o dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che, ai fini della loro attività, non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano o per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, se del caso;
- 12) «utenti vulnerabili dei trasporti»: individui e famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, ma anche individui e famiglie, compresi quelli a reddito basso e a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dovuto all'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;
- 13) «ristrutturazione edilizia»: qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia connessa all'energia, che ha l'obiettivo di aumentare la prestazione energetica degli edifici, come l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento e sostituzione delle finestre, e l'installazione di sistemi tecnici per l'edilizia, conformi alle pertinenti norme nazionali di sicurezza, anche contribuendo ai requisiti di ristrutturazione stabiliti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
- 14) «sistema tecnico per l'edilizia»: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio in loco di energia da fonti rinnovabili o una combinazione di tali apparecchiature tecniche, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
- 15) «cliente attivo»: il cliente attivo definito all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾;
- 16) «comunità energetica dei cittadini»: la comunità energetica dei cittadini definita all'articolo 2, punto 11), della direttiva (UE) 2019/944;
- 17) «comunità di energia rinnovabile»: la comunità di energia rinnovabile definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;
- 18) «scambio tra pari di energia rinnovabile»: lo scambio tra pari di energia rinnovabile definito all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2018/2001;
- 19) «veicolo a zero e a basse emissioni», il veicolo a zero e a basse emissioni definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del Fondo è contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione negli edifici della produzione di energia innovabile e lo stoccaggio di tale energia, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

CAPO II

Piani sociali per il clima

Articolo 4

Piani sociali per il clima

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di assicurare l'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
4. Il piano comprende misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali, in conformità dell'articolo 8, volti a:
 - a) procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio;
 - b) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.
5. Qualora uno Stato membro disponga già di un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o preveda già una tassa sul carbonio, le misure nazionali già in vigore per mitigare gli impatti e le sfide sociali possono essere incluse nel piano, a condizione che siano conformi al presente regolamento.

Articolo 5

Consultazione pubblica

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano a seguito di una consultazione pubblica con le autorità locali e regionali, i rappresentanti delle parti economiche e sociali, le pertinenti organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi. Ogni Stato membro effettua tale consultazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e nel rispetto del quadro giuridico nazionale di tale Stato membro.
2. Ogni Stato membro include nel proprio piano una sintesi dei seguenti elementi:
 - a) la consultazione svolta a norma del paragrafo 1; e
 - b) il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione.
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione valuta se il piano sia stato elaborato in consultazione con i portatori di interessi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Commissione sostiene gli Stati membri fornendo esempi di buone pratiche di consultazioni sui piani conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 6

Contenuto dei piani sociali per il clima

1. Il piano presenta gli elementi seguenti:
 - a) misure concrete e investimenti conformemente agli articoli 4 e 8 per ridurre gli effetti di cui alla lettera d) del presente paragrafo, precisando in che modo tali misure e investimenti potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;
 - b) se del caso, misure di accompagnamento concrete, reciprocamente coerenti e rafforzate per realizzare le misure e gli investimenti e ridurre gli effetti di cui alla lettera d);
 - c) informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano. comprese informazioni sul sostegno diretto temporaneo al reddito;
 - d) la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;
 - e) la stima del numero e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;
 - f) una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;
 - g) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, la scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che tali misure riducano la povertà energetica, la povertà dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie nel contesto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;
 - h) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;
 - i) se del caso, un calendario per la riduzione graduale del sostegno ai veicoli a basse emissioni;
 - j) i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell'efficienza e commisurati all'impatto atteso del piano;
 - k) il contributo nazionale previsto ai costi totali stimati del piano, calcolato conformemente all'articolo 15;
 - l) fatta eccezione per le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
 - m) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all'allegato IV e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato;
 - n) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione pubblica di cui all'articolo 5;

- o) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell'utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell'Unione;
- p) laddove applicabile e pertinente, una spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo;
- q) se del caso, una spiegazione del modo in cui le misure e gli investimenti sono intesi ad affrontare la disparità di genere.
2. Il piano può comprendere azioni di assistenza tecnica necessarie a una gestione e un'attuazione efficaci delle misure e degli investimenti.
3. Il piano è coerente con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di quanto segue:
- a) il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- b) i propri programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060;
- c) il proprio piano di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241;
- d) il proprio piano di ristrutturazione edilizia in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
- e) il proprio piano aggiornato nazionale integrato per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999; e
- f) i propri piani territoriali per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056.
4. Durante la preparazione dei piani la Commissione organizza uno scambio di buone pratiche, anche su misure e investimenti efficaci sotto il profilo dei costi da includere nei piani. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale (European Local Energy Assistance - ELENA) istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁰⁾.
5. Ai fini del paragrafo 1, lettera l), del presente articolo, la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici, adattati all'ambito di applicazione del Fondo, sulla conformità delle misure e degli investimenti al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
6. Per aiutare gli Stati membri a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione fornisce un valore comune da prendere in considerazione come stima del prezzo del carbonio risultante dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici, dal trasporto su strada e da altri settori nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
7. Ogni Stato membro utilizza il modello di cui all'allegato V per il piano.

CAPO III

Sostegno del Fondo ai piani sociali per il clima

Articolo 7

Principi che disciplinano il Fondo

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

2. L'erogazione del sostegno finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo a ciascuno Stato membro è subordinata al conseguimento, da parte di tale Stato membro, dei traguardi e degli obiettivi fissati per le misure e gli investimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento. Tali traguardi e obiettivi sono compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione nonché con l'obiettivo fissato al regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare:

- a) l'efficienza energetica;
- b) la ristrutturazione edilizia;
- c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;
- d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
- e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, di microimprese vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti.

3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

4. Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo riducono la dipendenza dai combustibili fossili e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali nonché a posti di lavoro sostenibili e di qualità nei settori interessati dalle misure e dagli investimenti del Fondo.

Articolo 8

Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima

1. Lo Stato membro può includere nei costi totali stimati del piano le misure e gli investimenti seguenti con impatti duraturi, purché siano destinati principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

- a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;
- b) sostenere l'accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;
- c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l'elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell'energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica;
- d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l'efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;
- e) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;
- f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario;
- g) incentivare l'uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.

2. Nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno è temporaneo e diminuisce nel tempo. Gli Stati membri possono fornire un sostegno diretto temporaneo al reddito se i loro piani contengono misure o investimenti destinati a tali famiglie vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento. Tale sostegno è limitato all'impatto diretto dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. I costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i costi di assistenza tecnica per coprire le spese connesse ad attività di formazione, programmazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e il conseguimento dei suoi obiettivi, ad esempio studi, spese informatiche (IT), consultazione pubblica dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione. I costi di tale assistenza tecnica arrivano al 2,5 % dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera j).

Articolo 9

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

1. Gli Stati membri possono includere nei piani il sostegno fornito mediante enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, a condizione che detti enti attuino misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili o utenti vulnerabili dei trasporti.

2. Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per far sì che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti.

Articolo 10

Risorse del Fondo

1. Un importo massimo di 65 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente agli articoli 10 bis, paragrafo 8 ter, 30 *quinquies*, paragrafo 3, e 30 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, per l'attuazione del Fondo. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Gli importi annuali assegnati al Fondo, nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 *duodecies* di tale direttiva, l'importo massimo da mettere a disposizione del Fondo è pari a 54 600 000 000 EUR e gli importi annuali assegnati al Fondo non superano i rispettivi importi di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 19 del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo massimo pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate

all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.

Articolo 11

Risorse provenienti da e destinate a programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri possono chiedere nei loro piani presentati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, di trasferire fino al 15 % della loro dotazione finanziaria annuale massima ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Le risorse trasferite finanziano le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento e sono attuate conformemente alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. Le risorse sono trasferite dagli Stati membri mediante modifica di uno o più programmi, ad eccezione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), in conformità dell'articolo 26 bis del regolamento (UE) 2021/1060, e sono attuate conformemente alle norme stabilite in tale regolamento e alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite.
3. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali programmi della politica di coesione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare così detti incarichi a dette autorità. In tali casi, i sistemi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri e notificati alla Commissione sono considerati conformi ai requisiti del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati dei piani i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contante per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria massima del piano e le misure pertinenti ivi stabilite sono conformi al presente regolamento.

Articolo 12

Attuazione

Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

Articolo 13

Addizionalità e finanziamento complementare

1. Il sostegno a titolo del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti a titolo del Fondo possono ricevere sostegno da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

2. Il sostegno del Fondo, compreso il sostegno diretto temporaneo al reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.
3. Per l'assistenza tecnica agli Stati membri, i costi amministrativi direttamente connessi all'attuazione del piano non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale.

Articolo 14

Dotazione finanziaria massima

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 10 e agli allegati I e II.
2. Ciascuno Stato membro può presentare una richiesta fino alla sua dotazione finanziaria massima per l'attuazione del suo piano.

Articolo 15

Contributo nazionale ai costi totali stimati

Gli Stati membri contribuiscono almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Articolo 16

Valutazione della Commissione

1. Ai fini della conformità del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione del piano da parte dello Stato membro. Lo Stato membro fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.
2. La Commissione valuta se i trasferimenti richiesti in conformità dell'articolo 11 rispondano agli obiettivi del presente regolamento.
3. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro, come segue:
 - a) per quanto riguarda la valutazione della pertinenza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
 - i) se il piano rappresenta una risposta adeguata all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999 nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050;
 - ii) se il piano è in grado di assicurare che le misure o gli investimenti ivi inclusi non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e se il piano contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

- iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare gli impatti sociali e le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050 e i traguardi 2030 della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;
- b) per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
- i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in linea con gli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e con l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, in particolare sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti;
- ii) se le modalità proposte dallo Stato membro, calendario e traguardi e obiettivi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;
- iii) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), alla direttiva (UE) 2018/2001, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ e alla direttiva 2010/31/UE; e
- iv) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro favoriscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e l'uniformità con gli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- c) per quanto riguarda la valutazione dell'efficienza, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
- i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione a livello nazionale, tenendo in considerazione le specificità nazionali che potrebbero avere un impatto sui costi previsti nel piano;
- ii) se le modalità proposte dallo Stato membro sono tali da prevenire, individuare e rettificare la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso della dotazione finanziaria fornita a titolo del Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione;
- iii) se i traguardi e gli obiettivi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell'ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;
- d) per quanto riguarda la valutazione della coerenza la Commissione valuta se le misure e gli investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

Articolo 17

Decisione della Commissione

1. In base alla valutazione effettuata conformemente all'articolo 16, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione, entro cinque mesi dalla data di presentazione del piano in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se la valutazione del piano è positiva, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabilisce:
 - a) le misure e gli investimenti che lo Stato membro deve attuare, l'importo dei costi totali stimati del piano, i traguardi e gli obiettivi;

⁽³²⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

- b) la dotazione finanziaria massima assegnata conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, da erogare a rate, conformemente all'articolo 20, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano;
- c) il contributo nazionale;
- d) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 21;
- e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; e
- f) le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.

3. La dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è determinata in base ai costi totali stimati del piano proposto dallo Stato membro, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

L'importo della dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è stabilito come segue:

- a) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all'importo totale della dotazione finanziaria massima di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
- b) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale è inferiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all'importo dei costi totali stimati del piano meno il contributo nazionale;
- c) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, ma dalla valutazione identifica carenze nei sistemi di controllo interno, la Commissione può chiedere che siano incluse nel piano misure aggiuntive per porre rimedio a tali carenze e che siano realizzate dallo Stato membro prima del primo pagamento;
- d) se il piano non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, allo Stato membro non è assegnata alcuna dotazione finanziaria.

4. Se la valutazione del piano è negativa, la Commissione illustra i motivi nella decisione di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro ripresenta il piano dopo aver tenuto conto della valutazione della Commissione.

Articolo 18

Modifica dei piani sociali per il clima

1. Se il piano non può più essere realizzato, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, o deve essere adeguato in modo significativo, in tutto o in parte, da uno Stato membro a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano modificato al fine di includere i cambiamenti necessari, giustificandoli debitamente. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, per l'elaborazione del piano modificato.

2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 16.

3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione adotta la decisione di cui al presente paragrafo entro tre mesi dalla data di presentazione del piano modificato da parte dello Stato membro interessato.

4. Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione lo respinge entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione delle conclusioni della Commissione sul piano modificato.
5. Entro il 15 marzo 2029 ciascuno Stato membro valuta l'adeguatezza del proprio piano in considerazione degli effetti diretti reali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione insieme alla relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.
6. In caso di adeguamenti di lieve entità del piano, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano, come lievi aggiornamenti delle misure e degli investimenti previsti dal piano, o la correzione di errori materiali, lo Stato membro dà notifica di tali modifiche alla Commissione.

Articolo 19

Impegno della dotazione finanziaria

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione positiva di cui all'articolo 17 del presente regolamento, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2026-2032, fatti salvi l'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, e gli articoli 30 *decies* e 30 *duodecies* della direttiva 2003/87/CE. L'accordo è concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, o due anni prima di tale anno, nei casi in cui si applichi l'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento.
2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Articolo 20

Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie

1. I pagamenti delle dotazioni finanziarie ai sensi del presente articolo allo Stato membro sono effettuati dopo aver conseguito i traguardi e gli obiettivi concordati indicati nel piano approvato in conformità dell'articolo 17 e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Una volta conseguiti i suddetti traguardi, lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di pagamento debitamente ragionata. Lo Stato membro presenta alla Commissione tali domande di pagamento una o due volte l'anno, entro il 31 luglio o entro il 31 dicembre.
2. Al ricevimento di una domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, la Commissione valuta se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17 sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato.
3. Se effettua una valutazione positiva di una singola domanda di pagamento, la Commissione adotta una singola decisione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e garantendo la parità di trattamento degli Stati membri. La Commissione adotta la singola decisione non prima di due mesi e non oltre tre mesi dal pertinente termine per la presentazione della domanda di pagamento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della parte della dotazione finanziaria proporzionale al traguardo o all'obiettivo non conseguito è sospeso. Lo Stato membro può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando sono stati conseguiti in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 17.

5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione della Commissione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

6. Se i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente entro un periodo di nove mesi dalla sospensione di cui al paragrafo 4, primo comma, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni riguardo al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

7. Se entro il termine di 15 mesi dalla data di conclusione degli accordi pertinenti di cui all'articolo 19 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve tali accordi e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione di tali accordi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della valutazione da parte della Commissione che non sono stati realizzati progressi concreti.

8. Tutti i pagamenti sono effettuati entro il 31 dicembre 2033.

9. In deroga all'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e al paragrafo 5 del presente articolo, se, in un determinato ciclo di domande di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le entrate assegnate al Fondo a norma dell'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE non sono sufficienti a soddisfare le domande di pagamento presentate, la Commissione corrisponde agli Stati membri un pagamento su base proporzionale determinato come quota delle disponibilità di pagamento sul totale dei pagamenti approvati. Nel ciclo successivo di domande di pagamento, la Commissione dà la priorità agli Stati membri che hanno subito ritardi di pagamento nel precedente ciclo, occupandosi solo successivamente alle nuove domande di pagamento presentate.

10. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione assegna agli Stati membri gli importi corrispondenti a eventuali stanziamenti inutilizzati entro il 31 dicembre 2033, secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 21

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare i piani, gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso delle dotazioni finanziarie in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo, compresi quelli effettuati da enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti a norma dell'articolo 9, sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, come specificato nell'allegato III, e provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

2. Gli accordi di cui all'articolo 19 contemplano per gli Stati membri gli obblighi seguenti:

a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure o gli investimenti nell'ambito del piano siano stati attuati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi;

- b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del piano;
- c) corredare la domanda di pagamento di:
- i) una dichiarazione di gestione che attesti che le dotazioni finanziarie sono state utilizzate per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la domanda di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo interno posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che le dotazioni finanziarie sono state gestite in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo, e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
 - ii) una sintesi degli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che comprenda la portata di tali audit in termini di importo della spesa coperta e periodo di tempo coperto, l'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate;
- d) ai fini dell'audit e del controllo e per fornire dati comparabili sull'uso delle dotazioni finanziarie in relazione a misure e investimenti attuati nell'ambito del piano, raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
- i) nome dei destinatari finali delle dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo delle dotazioni finanziarie a carico del Fondo;
 - ii) nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero/relativi numeri di partita IVA o numero/i di identificazione fiscale e valore dell'appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - iii) nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario delle dotazioni finanziarie o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾;
 - iv) un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'Unione;
- e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre a tutti i destinatari finali delle dotazioni finanziarie erogate per l'attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nel piano, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;
- f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, avendo come punto di riferimento l'operazione di pagamento pertinente per la misura o l'investimento in questione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera d), punto ii), del presente articolo sono richieste solo se il valore degli appalti pubblici è superiore alle soglie dell'Unione di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾. Riguardo ai subappaltatori, tali informazioni sono richieste solo:

- a) per il primo livello di subappalto;

⁽³³⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽³⁴⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

- b) se le informazioni sono registrate riguardo al rispettivo appaltatore; e
- c) per i subappalti il cui valore totale è superiore a 50 000 EUR.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo, e delle attività di informazione, comunicazione e visibilità, in merito all'uso delle dotazioni finanziarie in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 19. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

4. Gli accordi di cui all'articolo 19 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del Fondo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. La Commissione dà allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.

CAPO IV

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Articolo 22

Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e i programmi e gli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento e il Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 *quinquies* della direttiva 2003/87/CE. A tal fine essi:

- a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello di Unione, nazionale e, se del caso, locale o regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
- c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, locale o regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Articolo 23

Informazione, comunicazione e visibilità

1. Gli Stati membri mettono i dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), del presente regolamento a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii), del presente regolamento non sono pubblicate nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o nel caso di un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili.

⁽³⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

2. I destinatari del sostegno a titolo del Fondo sono informati dell'origine di tali fondi, anche se ne beneficiano tramite intermediari. Tali informazioni includono l'emblema dell'Unione e un'adeguata dichiarazione di finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – Fondo sociale per il clima» su documenti e materiale di comunicazione relativi all'attuazione della misura a beneficio dei destinatari. I destinatari del sostegno a titolo del Fondo, ad eccezione del sostegno alle persone fisiche o nei casi in cui sussista il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche, ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese in applicazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti, anche, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

Articolo 24

Monitoraggio dell'attuazione

1. Ciascuno Stato membro riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano contestualmente alla relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 e conformemente all'articolo 28 del medesimo regolamento. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del piano. Gli Stati membri includono gli indicatori di cui all'allegato IV del presente regolamento nella loro relazione intermedia.

2. La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.

3. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari del sostegno del Fondo sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

4. La Commissione utilizza gli indicatori comuni di cui all'allegato IV per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 25

Trasparenza

1. La Commissione trasmette i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, quali rese pubbliche dalla Commissione, simultaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.

2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario, nel rispetto di disposizioni di riservatezza.

3. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani da parte della Commissione.

Articolo 26

Dialogo sociale per il clima

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare due volte l'anno la Commissione a discutere le seguenti questioni:

a) i piani presentati dagli Stati membri;

- b) la valutazione da parte della Commissione dei piani presentati dagli Stati membri;
 - c) lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani presentati dagli Stati membri;
 - d) le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nei piani da essi presentati;
2. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sociale per il clima, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 27

Valutazione e riesame del Fondo

1. Due anni dopo l'avvio dell'attuazione dei piani, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo, tenendo conto dei risultati delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, e presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 esamina, in particolare:
- a) la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto dell'Unione;
 - b) paese per paese, l'efficacia delle misure e degli investimenti e l'uso del sostegno diretto al reddito alla luce del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi fissati nei piani;
 - c) il modo in cui le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti sono applicate negli Stati membri, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e se sono necessarie modifiche di tali definizioni;
 - d) se tutti gli obiettivi, le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra a seguito dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e a seguito delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾, nonché se le entrate con destinazione specifica siano ancora pertinenti in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici, il trasporto su strada e altri settori in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.
3. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post indipendente. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.
4. Fatto salvo il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027, nel caso in cui le entrate generate dalla vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 30 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE siano considerate una risorsa propria a norma dell'articolo 311, paragrafo 3, TFUE, la Commissione presenta, se del caso, le proposte necessarie per garantire, nel quadro del QFP successivo al 2027, l'efficacia e la continuità dell'attuazione del Fondo, che è temporaneamente ed eccezionalmente finanziato dalle entrate con destinazione specifica esterne generate dalle quote del sistema di scambio di quote di emissione.

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

*Articolo 28***Modifica del regolamento (UE) 2021/1060**

Nel regolamento (UE) 2021/1060 è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 26 bis*

Risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima

1. Le risorse trasferite dal Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sono attuate conformemente al presente regolamento e alle disposizioni che disciplinano il Fondo al quale le risorse sono trasferite e sono definitive. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e si aggiungono alle risorse di cui all'articolo 110 del presente regolamento.
2. Quando attuano le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo in regime di gestione concorrente, gli Stati membri presentano modifiche riguardanti uno o più programmi in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento. Gli Stati membri pianificano l'uso di tali risorse per conseguire gli obiettivi climatici stabiliti per il bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi pertinenti del Fondo sociale per il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/955 e sono utilizzate per sostenere le misure e gli investimenti di cui all'articolo 8 di tale regolamento. Esse sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate corrispondenti a uno o più obiettivi specifici del Fondo a cui sono trasferite le risorse e, se del caso, per una o più categorie di regioni, con l'indicazione della ripartizione annua delle risorse. Le risorse non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della conformità ai requisiti in materia di concentrazione tematica di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.
3. Se la Commissione ha già approvato la richiesta di uno Stato membro di modificare un programma relativo a un trasferimento di risorse dal Fondo sociale per il clima, per qualsiasi ulteriore trasferimento di risorse negli anni successivi lo Stato membro può presentare una notifica concernente le tabelle finanziarie anziché una modifica di programma, a condizione che le modifiche proposte riguardino esclusivamente un aumento delle risorse finanziarie, senza ulteriori modifiche del programma.
4. In deroga all'articolo 18 e all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, le risorse trasferite a norma del presente articolo e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/955 non sono prese in considerazione ai fini del riesame intermedio e dell'importo di flessibilità.
5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine dopo il quale la Commissione procede al disimpegno degli importi a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento decorre dall'anno in cui sono assunti i corrispondenti impegni di bilancio. Le risorse non sono trasferite a programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

(*) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).».

*Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2024, la data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁷⁾ recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

—

⁽³⁷⁾ Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (cfr. pag. 134 della presente Gazzetta ufficiale.).

ALLEGATO I

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA MASSIMA PER CIASCUNO STATO MEMBRO NELL'AMBITO DEL FONDO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima disponibile per ogni Stato membro conformemente agli articoli 10 e 14.

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali (2019);
- emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie (media 2016-2018);
- percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette (2019);
- popolazione totale (2019);
- reddito nazionale lordo (RNL) pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2019);
- quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per le fonti di emissione 1A3b, 1A4a e 1A4b, come stabilito nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (media 2016-2018), sottoposti a un riesame completo a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

La dotazione finanziaria massima di uno Stato membro nell'ambito del Fondo (DFM_i) è stabilita nel modo seguente:

$$DFM_i = \alpha_i \times (DM)$$

in cui:

DM è l'importo massimo per l'attuazione del Fondo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e α_i è la quota dello Stato membro i nell'importo massimo, determinato in base alle seguenti fasi:

$$\alpha_i = (50\% \times \beta_i + 50\% \times \lambda_i) \times \frac{GNI_{EU}^{PC}}{GNI_i^{PC}}$$

con

$$\beta_i = \min\left(\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}, \frac{pop_i}{pop_{EU}} \times f_i\right)$$

$$\lambda_i = \gamma_i \times \delta_i$$

$$\gamma_i = \frac{HCO2_i}{HCO2_{EU}}$$

$$\delta_i = \min\left(\frac{arrear_i}{arrear_{EU}}, f_i\right)$$

$$f_i = 1 \text{ se } GNI_i^{PC} \geq GNI_{EU}^{PC}; f_i = 2,5 \text{ se } GNI_i^{PC} < GNI_{EU}^{PC}$$

in cui per ciascuno Stato membro i :

$rural\ pop_i$ è la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali dello Stato membro i ;

$rural\ pop_{EU}$ è il totale della popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali degli Stati membri dell'UE-27;

pop_i è la popolazione dello Stato membro i ;

pop_{EU} è il totale della popolazione degli Stati membri dell'UE-27;

$HCO2_i$ sono le emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie dello Stato membro i ;

$HCO2_{EU}$ è la somma delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie degli Stati membri dell'UE-27;

$arrears_i$ è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette dello Stato membro i ;

$arrears_{EU}$ è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette degli Stati membri dell'UE-27;

GNI_i^{PC} è l'RNL pro capite dello Stato membro i ;

GNI_{EU}^{PC} è l'RNL pro capite dell'UE-27.

I β_i degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al valore dell'UE-27 e per cui $\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}$ è la componente minima sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma dei β_i per tutti gli Stati membri sia pari al 100 %. Tutti i λ_i sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la loro somma sia pari al 100 %.

Per tutti gli Stati membri, gli α_i non possono essere inferiori allo 0,07 % dell'importo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Gli α_i di tutti gli Stati membri con un α_i superiore allo 0,07 % sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti gli α_i sia pari al 100 %.

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, l' α_i non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per le fonti di emissione 1A3b, 1A4a e 1A4b, come stabilito nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra per la media del periodo 2016-2018, sottoposti a un riesame completo a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. Gli α_i degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti gli α_i sia pari al 100 %.

ALLEGATO II

Dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione degli articoli 10 e 14

Applicando la metodologia di cui all'allegato I agli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si otterranno la quota e la dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro.

Gli eventuali importi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro su base pro rata.

Dotazione finanziaria massima per Stato membro			
Stato membro	Quota come % del totale	TOTALE 2026-2032 (in EUR, a prezzi correnti)	
		Articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma
		Belgio	2,55
Bulgaria	3,85	2 499 490 282	2 099 571 836
Cechia	2,40	1 562 617 717	1 312 598 882
Danimarca	0,50	324 991 338	272 992 724
Germania	8,18	5 317 778 511	4 466 933 949
Estonia	0,29	186 244 570	156 445 439
Irlanda	1,02	663 390 868	557 248 329
Grecia	5,52	3 586 843 608	3 012 948 631
Spagna	10,52	6 837 784 631	5 743 739 090
Francia	11,19	7 276 283 944	6 112 078 513
Croazia	1,94	1 263 071 899	1 060 980 395
Italia	10,81	7 023 970 924	5 900 135 577
Cipro	0,20	131 205 466	110 212 591
Lettonia	0,71	463 676 528	389 488 284
Lituania	1,02	664 171 367	557 903 948
Lussemburgo	0,10	66 102 592	55 526 177
Ungheria	4,33	2 815 968 174	2 365 413 267
Malta	0,07	45 500 000	38 220 000
Paesi Bassi	1,11	720 463 632	605 189 451
Austria	0,89	578 936 189	486 306 399
Polonia	17,60	11 439 026 446	9 608 782 215
Portogallo	1,88	1 223 154 017	1 027 449 374
Romania	9,25	6 012 677 290	5 050 648 923
Slovenia	0,55	357 971 733	300 696 256
Slovacchia	2,35	1 530 553 074	1 285 664 582

Dotazione finanziaria massima per Stato membro			
Stato membro	Quota come % del totale	TOTALE 2026-2032 (in EUR, a prezzi correnti)	
		Articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma
Finlandia	0,54	348 132 328	292 431 155
Svezia	0,62	400 386 447	336 324 616
UE-27	100 %	65 000 000 000	54 600 000 000

ALLEGATO III

Requisiti fondamentali per il sistema di controllo interno dello Stato membro

1. Lo Stato membro provvede a un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità del proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, che comprenda la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano e l'assegnazione delle relative responsabilità e funzioni;
- b) la designazione dell'autorità o delle autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;
- c) procedure atte a garantire che tale autorità o tali autorità assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel piano, e che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;
- d) un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.

2. Lo Stato membro provvede all'attuazione efficace di misure proporzionate contro la frode e la corruzione, nonché di tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi nonché la duplicazione dei finanziamenti e azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- b) una valutazione del rischio di frode e la definizione di adeguate misure per attenuarlo.

3. Lo Stato membro mantiene procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit effettuati a livello nazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) una procedura efficace per redigere la dichiarazione di gestione, documentare la sintesi degli audit e conservare le informazioni di base per la pista di controllo;
- b) procedure efficaci per garantire che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.

4. Per fornire le informazioni necessarie, lo Stato membro garantisce adeguate verifiche di gestione, comprese procedure per verificare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e il rispetto dei principi orizzontali di sana gestione finanziaria.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione verificheranno il conseguimento dei traguardi e obiettivi del Fondo (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
- b) adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione accertano l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitti di interessi, e di duplicazione dei finanziamenti (ad esempio esami documentali, controlli in loco).

5. Lo Stato membro effettua audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;

- b) l'assegnazione di risorse sufficienti a tale organismo o a tali organismi ai fini del Fondo;
 - c) la necessità che l'organismo o gli organismi affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitti di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.
6. Lo Stato membro mantiene un sistema efficace per garantire la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.

Ciò implica, fra l'altro:

- a) la raccolta, registrazione e archiviazione efficaci in un sistema elettronico dei dati sui destinatari finali delle misure o degli investimenti necessari per conseguire i traguardi e obiettivi;
 - b) l'accesso ai dati sui destinatari finali da parte della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dell'EPPO.
-

ALLEGATO IV

Indicatori comuni per i traguardi e gli obiettivi relativi ai piani sociali per il clima degli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera m), monitoraggio da parte dello Stato membro dell'attuazione del piano di cui all'articolo 24, paragrafo 1, valutazione da parte della Commissione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 24, paragrafo 4

Le misure e gli investimenti possono contribuire a diversi indicatori comuni. Qualora il piano sociale per il clima di uno Stato membro non contenga alcuna misura o investimento che contribuisca ad alcuni degli indicatori, lo Stato membro può indicare «non applicabile».

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
Settore dell'edilizia			
Indicatori di contesto			
1	Numero di famiglie vulnerabili	In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 10.	Numero di famiglie
2	Numero di famiglie in condizioni di povertà energetica	In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 1.	Numero di famiglie
Indicatori di output			
3	Numero di famiglie vulnerabili che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale per ridurre le loro emissioni nel settore dell'edilizia	In linea con l'articolo 2, punto 10, e l'articolo 8, paragrafo 1. Soltanto le misure dovute al sostegno del Fondo.	Numero di famiglie
4	Numero di edifici sottoposti a ristrutturazione profonda (ossia una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare a) in un edificio a energia quasi zero prima del 1o gennaio 2030, b) in un edificio a emissioni zero a partire dal 1o gennaio 2030)	L'indicatore conta il numero di edifici e la corrispondente superficie totalmente o parzialmente ristrutturata sulla base del sostegno fornito dalle misure e dagli investimenti a titolo del Fondo, laddove il termine «ristrutturazione edilizia» è definito all'articolo 2, punto 13. Inoltre, l'indicatore distingue gli edifici in base alla loro classe dell'attestato di prestazione energetica e individua in particolare quanti edifici con le prestazioni peggiori sono stati ristrutturati.	Unità immobiliari
5	Superficie utile totale di edifici sottoposti a ristrutturazione profonda (ossia una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare a) in un edificio a energia quasi zero prima del 1o gennaio 2030, b) in un edificio a emissioni zero a partire dal 1o gennaio 2030)		Superficie ristrutturata (m ² /anno)
6	Numero di edifici sottoposti ad altre ristrutturazioni energetiche (ossia tutte le ristrutturazioni energetiche ad eccezione delle ristrutturazioni profonde, da riportare sopra)		Unità immobiliari
7	Superficie coperta utile totale degli edifici sottoposti ad altre ristrutturazioni energetiche (vale a dire tutte le ristrutturazioni energetiche ad eccezione delle ristrutturazioni profonde, da riportare sopra)		Superficie ristrutturata (m ² /anno)

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
8	Sostituzione di un impianto di riscaldamento a combustibile fossile con un apparecchio a energia rinnovabile e/o con un impianto ad alta efficienza sulla base della classe di etichettatura energetica di cui al pertinente atto giuridico.	Tali azioni soddisfano il parametro di riferimento dell'UE per le energie rinnovabili e la quota indicativa di energia rinnovabile (nel consumo finale di energia) stabilita a livello nazionale nel settore dell'edilizia a norma delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001. I sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili possono contribuire a tale parametro di riferimento. Tali azioni contribuirebbero inoltre all'obiettivo di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili di cui alla pertinente disposizione di tale direttiva. Sono interessate unicamente le sostituzioni supplementari degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili dovute al sostegno del Fondo.	Numero di unità di impianti di riscaldamento a combustibili fossili sostituite (ad esempio con una pompa di calore o un impianto solare termico)
9	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	Numero e capacità dei collettori fotovoltaici e solari termici o dei pannelli termici fotovoltaici (TPV) installati sui tetti; numero e capacità delle pompe di calore; numero e capacità di altre tecnologie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di ambienti, comprese le caldaie a energie rinnovabili. È considerata unicamente la capacità operativa aggiuntiva dovuta al sostegno del Fondo.	MW
10			Numero di unità
Indicatori di risultato			
11	Riduzione del numero di famiglie vulnerabili	Riduzione del numero di famiglie vulnerabili come risultato di misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	%
12	Riduzione stimata delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'edilizia	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore degli edifici innescata dalle misure e dagli investimenti finanziati a titolo del Fondo. Le emissioni nel settore degli edifici sono stabilite come quelle di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE (per il settore degli edifici, fonti di emissioni 1A4a e 1A4b quali stabilite nelle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del 2006).	kgCO ₂ e
13	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica come risultato di misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo. Gli Stati membri interessati dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 includono nella loro relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima, a norma dell'articolo 24, lettera b), di tale regolamento, informazioni quantitative sul numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica. Gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori disponibili presso Eurostat — senza limitarsi ad essi — che sono individuati come pertinenti nella raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica ⁽¹⁾ , e che figurano nel modello per le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima.	%

⁽¹⁾ GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
		L'indicatore non tiene conto delle abitazioni collettive quali ospedali, case di cura, carceri, caserme militari, istituzioni religiose, pensioni, ostelli per lavoratori ecc.	
14	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria	I risparmi energetici conseguiti sono calcolati, per questa finalità, solo sulla base del sostegno finanziario del Fondo. Gli Stati membri riferiscono in merito alla riduzione annua del consumo di energia finale/primaria conseguita tra le famiglie vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) grazie al sostegno del Fondo, che è complementare al fondo nazionale per l'efficienza energetica ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale direttiva, anche attraverso regimi obbligatori di efficienza energetica e misure strategiche alternative a norma della pertinente disposizione di tale direttiva e compresi gli interventi effettuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica a norma delle pertinenti disposizioni di tale direttiva.	kWh/anno
15			kWh/m ² (se è disponibile una superficie totale)
16	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria	Lo scenario di riferimento comprende il consumo annuo di energia finale e primaria prima dell'intervento, mentre il valore conseguito si riferisce al consumo annuo di energia finale e primaria per l'anno successivo all'intervento. I risparmi energetici nei singoli edifici sono documentati sulla base di attestati di prestazione energetica o di altri criteri per determinare i risparmi energetici perseguiti o conseguiti fissati nella pertinente disposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione).	kWh/m ² (se è disponibile una superficie totale)
17			MWh/anno
Settore del trasporto su strada			
Indicatori di contesto			
18	Numero di utenti vulnerabili dei trasporti	In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 12.	Numero di famiglie
19	Numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti	In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 2.	Numero di famiglie
Indicatori di output			
20	Numero di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale che riduce le loro emissioni nel settore del trasporto su strada	In linea con l'articolo 2, punto 12, e con l'articolo 8, paragrafo 1. Soltanto le misure dovute al sostegno del Fondo.	Numero di famiglie

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
21	Acquisti di veicoli a emissioni zero	Numero di veicoli a emissioni zero sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	Numero di veicoli a emissioni zero
22	Acquisti di veicoli a basse emissioni	Numero di veicoli a basse emissioni sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	Numero di veicoli a basse emissioni
23	Acquisti di biciclette e veicoli di micromobilità	Numero di biciclette e veicoli di micromobilità sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	Numero di biciclette e di veicoli di micromobilità
24	Infrastruttura supplementare per i combustibili alternativi (punti di rifornimento/di ricarica)	Numero di punti di rifornimento e di ricarica (nuovi o potenziati) per veicoli a emissioni zero e a basse emissioni sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo, con un'ulteriore attenzione alle zone remote. I termini «combustibile alternativo», «punto di ricarica» e «punto di rifornimento» hanno lo stesso significato delle definizioni di tali termini del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'indicatore è raccolto e comunicato separatamente per i) punti di ricarica; e ii) punti di rifornimento. Nell'ambito di quest'ultimo, iii) i punti di rifornimento di idrogeno sono comunicati separatamente.	Numero di punti di rifornimento e di ricarica
25	Biglietti di trasporto pubblico ridotti o gratuiti	Numero di utenti del trasporto pubblico sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo. L'indicatore è raccolto e comunicato separatamente per i) biglietti ridotti e ii) biglietti gratuiti.	Numero di utenti
26	Ulteriori soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta	Numero di utenti di soluzioni di mobilità condivisa e su richiesta sostenuti da misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	Numero di utenti
27			Unità
28	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	Lunghezza delle infrastrutture dedicate ai ciclisti di recente costruzione o notevolmente potenziate grazie a progetti sostenuti a titolo del Fondo. Le infrastrutture dedicate ai ciclisti comprendono strutture ciclabili separate dalle strade per il traffico veicolare o da altre parti della stessa strada con mezzi strutturali (quali cordoli e barriere), strade ciclabili, gallerie ciclabili ecc. Per le infrastrutture dedicate ai ciclisti con corsie a senso unico separate (ad esempio su ciascun lato di una strada), la lunghezza è misurata come lunghezza della corsia.	Numero di km
Indicatori di risultato			
29	Riduzione del numero di utenti vulnerabili dei trasporti	Riduzione del numero di utenti vulnerabili dei trasporti come risultato di misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	%

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
30	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti	Riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà dei trasporti come risultato di misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	%
31	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto su strada	Gli Stati membri riferiscono in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto su strada derivante dalle misure e dagli investimenti finanziati a titolo del Fondo. Le emissioni nel settore del trasporto su strada sono definite come quelle di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE (per il settore del trasporto su strada, fonti di emissioni 1A3b quali stabilite nelle linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del 2006).	ktCO2e
Microimprese (sia nel settore dell'edilizia che in quello del trasporto su strada)			
Indicatori di contesto			
32	Numero di microimprese vulnerabili	In linea con la definizione di cui all'articolo 2, punto 11.	Numero di microimprese
Indicatori di output			
33	Numero di microimprese vulnerabili che hanno beneficiato di almeno una misura strutturale che ne riduce le emissioni nel settore dell'edilizia e nel settore del trasporto su strada	In linea con l'articolo 2, punto 11, e con l'articolo 8, paragrafo 1. Soltanto le misure dovute al sostegno del Fondo.	Numero di microimprese
Indicatori di risultato			
34	Riduzione del numero di microimprese vulnerabili	Riduzione del numero di microimprese vulnerabili come risultato di misure e investimenti finanziati a titolo del Fondo.	%
Sostegno diretto temporaneo al reddito			
Indicatori di contesto			
35	Quota del sostegno diretto temporaneo al reddito rispetto ai costi totali dei piani sociali per il clima	In linea con l'articolo 4, paragrafo 3, e con l'articolo 10.	%
Indicatori di output			
36	Numero di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno ricevuto un sostegno diretto temporaneo al reddito	L'indicatore indica il numero di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti che hanno ricevuto un sostegno diretto temporaneo al reddito, contando quindi tutti i destinatari finali del sostegno diretto temporaneo al reddito erogato a titolo del Fondo. L'indicatore è raccolto e comunicato separatamente per le famiglie vulnerabili e per gli utenti vulnerabili dei trasporti, in linea con l'articolo 2, punti 10 e 12, e con l'articolo 4, paragrafo 3.	Numero di famiglie vulnerabili (unità: famiglie)
37			Numero di utenti vulnerabili dei trasporti (unità: famiglie)

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno del Fondo	Spiegazione	Unità di misura
Indicatori di risultato			
38	Sostegno diretto temporaneo medio al reddito per famiglia vulnerabile e utente vulnerabile dei trasporti	L'indicatore indica l'importo medio del sostegno diretto temporaneo al reddito ricevuto da ciascuna famiglia vulnerabile e ciascun utente vulnerabile dei trasporti a titolo del Fondo.	EUR/famiglia (settore dell'edilizia)
39			EUR/famiglia (settore del trasporto su strada)

ALLEGATO V

Modello per i piani sociali per il clima di cui all'articolo 6, paragrafo 7

Sommaio

1. PANORAMICA E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO SOCIALE PER IL CLIMA	43
1.1. Sintesi	43
1.2. Panoramica della situazione politica attuale	43
1.3. Processo di consultazione	43
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E DEGLI INVESTIMENTI, DEI TRAGUARDI E DEGLI OBIETTIVI	44
2.1. COMPONENTE [1][2]: [settore dell'edilizia] [settore del trasporto]	44
i) Descrizione della componente	44
ii) Descrizione delle misure e degli investimenti della componente	44
iii) Non arrecare un danno significativo	44
iv) Traguardi, obiettivi e calendario	45
v) Finanziamenti e costi	45
vi) Giustificazione concernente i beneficiari diversi dalle famiglie vulnerabili, dalle microimprese vulnerabili e dagli utenti vulnerabili dei trasporti (se del caso)	45
vii) Stima dei costi totali della componente	46
viii) Scenario in caso di avvio tardivo del sistema di scambio di quote di emissione	46
2.2. COMPONENTE [3]: sostegno diretto al reddito	46
i) Descrizione della componente	46
ii) Descrizione delle misure della componente	46
iii) Traguardi e obiettivi per le misure di sostegno diretto al reddito	47
iv) Giustificazione delle misure	47
v) Costi delle misure	47
vi) Giustificazione concernente i beneficiari diversi dalle famiglie vulnerabili e dagli utenti vulnerabili dei trasporti (se del caso)	47
vii) Costi stimati del piano per la componente di sostegno diretto al reddito	48
viii) Scenario in caso di avvio tardivo del sistema di scambio di quote di emissione	48
2.3. Assistenza tecnica	48
2.4. Trasferimenti a programmi in regime di gestione concorrente	48
2.5. Costi totali	48
3. ANALISI E IMPATTO GLOBALE	49
3.1. Definizioni	49
3.2. Impatto previsto sui gruppi vulnerabili	49
3.3. Impatto atteso delle misure e degli investimenti previsti	49
4. COMPLEMENTARITÀ, ADDIZIONALITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO	50
4.1. Monitoraggio e attuazione del piano	50
4.2. Coerenza con altre iniziative	50
4.3. Complementarità del finanziamento	50

4.4. Addizionalità	50
4.5. Specificità geografiche	51
4.6. Prevenzione della corruzione, della frode e dei conflitti di interessi	51
4.7. Informazione e comunicazione	51

1. PANORAMICA E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO SOCIALE PER IL CLIMA

1.1. Sintesi

Il contesto della transizione verde nello Stato membro, con particolare attenzione alle principali sfide poste dagli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e al modo in cui il piano risponderà a tali sfide.

Una tabella che riassume i principali obiettivi del piano, con i costi totali stimati del piano, compreso il contributo del Fondo, il contributo nazionale e le risorse dei programmi in regime di gestione concorrente da trasferire al Fondo, suddivisi nei tre settori di intervento: misure e investimenti per il settore dell'edilizia, per il settore del trasporto su strada, e misure di sostegno diretto al reddito, sulla base del seguente modello:

Area di intervento	Costi totali (assoluti e % del finanziamento totale) per fonte di finanziamento	Panoramica delle principali misure e dei principali investimenti previsti	Obiettivi delle misure e degli investimenti	Impatto delle misure e degli investimenti	
				Riduzione del numero delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti (unità: famiglie)	Riduzione delle emissioni di CO2
Settore dell'edilizia					
Settore del trasporto su strada					
Sostegno diretto temporaneo al reddito					
Assistenza tecnica (articolo 8, paragrafo 3)					
Contributo allo strumento di sostegno tecnico (articolo 11, paragrafo 3)					
Contributo al comparto degli Stati membri nell'ambito di InvestEU (articolo 11, paragrafo 3)					

1.2. Panoramica della situazione politica attuale

Informazioni sulle attuali politiche nazionali in materia di energia e clima e sulle relative modalità di applicazione nel contesto nazionale, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia e del trasporto e relativamente ai gruppi più vulnerabili.

1.3. Processo di consultazione

Una sintesi del processo di consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri pertinenti portatori di interessi, attuato conformemente al quadro giuridico nazionale, per la preparazione e, se disponibile, l'attuazione del piano, comprendente l'ambito di applicazione, il tipo e la tempistica delle attività di consultazione, nonché il modo in cui i pareri dei portatori di interessi sono rispecchiati nel piano.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E DEGLI INVESTIMENTI, DEI TRAGUARDI E DEGLI OBIETTIVI

Informazioni per ciascuna componente dei tre settori del piano separatamente:

- settore dell'edilizia;
- settore del trasporto su strada;
- sostegno diretto temporaneo al reddito.

Una componente può comprendere più sottocomponenti incentrate su una sfida o necessità specifica. Ciascuna componente o sottocomponente può comprendere uno o più investimenti o misure strettamente connessi o interdipendenti.

2.1. COMPONENTE [1][2]: [settore dell'edilizia] [settore del trasporto]

Informazioni sulla componente:

i) Descrizione della componente

Riquadro di sintesi:

Riquadro di sintesi per la componente [1] [2] [settore dell'edilizia] [settore del trasporto]
Settore di intervento: [settore dell'edilizia] [settore del trasporto]
Obiettivo:
Misure e investimenti:
Costi totali stimati: Xx EUR, di cui
Costi per i quali è stata chiesta la copertura a titolo del Fondo: XX EUR
Costi coperti dal contributo nazionale: XX EUR

ii) Descrizione delle misure e degli investimenti della componente

Descrizione dettagliata della componente e delle misure e investimenti specifici relativi, nonché delle loro interconnessioni e sinergie, con riguardo a quanto segue:

- Un'analisi chiara e basata su dati concreti delle sfide esistenti e del modo in cui sono affrontate dalle misure e dagli investimenti;
- La natura, il tipo e l'entità della misura o dell'investimento, che possono includere misure di sostegno tecnico supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, indicando se si tratta di una misura o di un investimento nuovo o esistente che dovrebbe essere esteso con il sostegno del Fondo;
- Informazioni dettagliate sull'obiettivo della misura o dell'investimento, sulle persone a cui è destinato e a cosa è destinato; una spiegazione del modo in cui la misura e l'investimento contribuirebbero efficacemente al conseguimento degli obiettivi del Fondo nell'ambito delle politiche pertinenti di uno Stato membro e del modo in cui ridurrebbero la dipendenza dai combustibili fossili;
- Descrizione delle modalità di attuazione della misura o dell'investimento (mezzi di attuazione), con riferimento alla capacità amministrativa dello Stato membro a livello centrale e, se del caso, regionale e locale, con una spiegazione del modo in cui le risorse saranno assorbite tempestivamente e del modo in cui saranno convogliate verso i livelli subnazionali, se del caso;
- Una spiegazione del modo in cui la misura o l'investimento mirerà ad affrontare la disuguaglianza di genere, se del caso;
- Il calendario della misura o dell'investimento; per i veicoli a basse emissioni un calendario di riduzione progressiva di tale sostegno.

iii) Non arrecare un danno significativo

Informazioni sul modo in cui le misure e gli investimenti inclusi nella componente rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione fornirà orientamenti tecnici a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera l), del presente regolamento.

iv) Traguardi, obiettivi e calendario

Informazioni su ciascun traguardo e obiettivo che illustreranno i progressi compiuti nell'attuazione delle misure e degli investimenti di questa componente, come segue:

- il motivo della scelta di questo traguardo e questo obiettivo specifico;
- cosa misurano il traguardo e l'obiettivo;
- le modalità di misurazione, la metodologia e la fonte utilizzate nonché le modalità di verifica oggettiva del corretto conseguimento del traguardo e dell'obiettivo;
- lo scenario di base (punto di partenza) e il livello o il punto specifico da raggiungere;
- la data in cui sarà raggiunto (per trimestre e anno);
- chi e quale istituzione sarà responsabile dell'attuazione, della misurazione e della comunicazione.

Tabella contenente i traguardi, gli obiettivi e il calendario delle componenti con le seguenti informazioni:

Numero d'ordine	Titolo della misura/dell'investimento	Traguardo o obiettivo	Titolo del traguardo/obiettivo	Indicatori qualitativi (traguardi)	Indicatori quantitativi (traguardi)			Calendario per il conseguimento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura/ investimento	Scenario di base	Obiettivo	Trimestre	Anno	

v) Finanziamenti e costi

Informazioni e spiegazioni sui costi totali stimati della componente e per ciascuna misura e ciascun investimento, accompagnate da elementi giustificativi adeguati, tra cui:

- la metodologia utilizzata, le ipotesi sottostanti (ad esempio i costi unitari, i costi dei fattori di produzione) e gli elementi giustificativi di tali ipotesi;
- il calendario indicativo globale entro il quale si prevede di sostenere tali costi;
- informazioni sul contributo nazionale ai costi totali delle misure e degli investimenti;
- informazioni sugli finanziamenti a titolo di altri strumenti dell'Unione che sono o potrebbero essere previsti in relazione alla stessa componente;
- informazioni sui finanziamenti previsti da fonti private e sul livello di leva finanziaria mirato, se del caso;
- giustificazione della plausibilità e ragionevolezza dei costi stimati, se necessario, tenendo conto delle specificità nazionali.

vi) Giustificazione concernente i beneficiari diversi dalle famiglie vulnerabili, dalle microimprese vulnerabili e dagli utenti vulnerabili dei trasporti (se del caso)

Se il sostegno del Fondo è fornito tramite enti pubblici o privati diversi dalle famiglie vulnerabili, dalle microimprese vulnerabili o dagli utenti vulnerabili dei trasporti, una spiegazione delle misure o degli investimenti che tali enti adotteranno e del modo in cui tali misure e investimenti andranno a beneficio, in ultima analisi, delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti;

Se il sostegno del Fondo è fornito tramite intermediari finanziari, una descrizione delle misure che lo Stato membro intende adottare per garantire che gli intermediari finanziari trasferiscano l'intero beneficio ai destinatari finali.

vii) Stima dei costi totali della componente

Compilazione della tabella relativa ai costi stimati delle misure e degli investimenti inclusi nella componente, conformemente al modello riportato di seguito:

Numero d'ordine	Misura correlata (misura o investimento)	Periodo di tempo interessato		Costi stimati per i quali è richiesto il finanziamento del Fondo							
				Totale richiesto	Se disponibile: ripartizione per anno						
		dal	al	Importo (milioni di EUR)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

viii) Scenario in caso di avvio tardivo del sistema di scambio di quote di emissione

Una descrizione e quantificazione dei necessari adeguamenti delle misure, degli investimenti, dei traguardi e degli obiettivi, dell'importo del contributo nazionale e di qualsiasi altro elemento pertinente del piano risultante dal rinvio dell'avvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE in conformità dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva.

Una versione separata del riquadro di sintesi, della tabella relativa ai traguardi, agli obiettivi e al calendario nonché della tabella dei costi stimati.

2.2. COMPONENTE [3]: sostegno diretto al reddito

Informazioni sulla componente del sostegno diretto al reddito:

i) Descrizione della componente

Riquadro di sintesi:

<p>Riquadro di sintesi per la componente 3 - sostegno diretto al reddito</p> <p>Settore di intervento: sostegno diretto al reddito</p> <p>Obiettivo:</p> <p>Misure:</p> <p>Costi totali stimati: XX EUR, di cui</p> <p>Costi per i quali è stata chiesta la copertura a titolo del Fondo: XX EUR</p> <p>Costi coperti dal contributo nazionale: XX EUR</p>
--

ii) Descrizione delle misure della componente

Una descrizione dettagliata della componente e delle misure specifiche relative, nonché delle loro interconnessioni e sinergie, incluso:

- un'analisi chiara e basata su dati concreti delle sfide esistenti e del modo in cui sono affrontate e gli obiettivi del sostegno;
- la natura, il tipo e l'entità del sostegno;
- Informazioni dettagliate sui destinatari finali del sostegno e sui criteri utilizzati per la loro identificazione;
- il calendario per la riduzione del sostegno diretto al reddito in linea con il calendario del Fondo, compresa una data finale concreta per il sostegno;
- una spiegazione del modo in cui il sostegno mirerà ad affrontare la disuguaglianza di genere, se del caso;
- descrizione delle modalità di attuazione del sostegno;
- informazioni sul contributo nazionale ai costi delle misure.

iii) Traguardi e obiettivi per le misure di sostegno diretto al reddito

Informazioni su ciascun traguardo e obiettivo che rifletterà i progressi compiuti nell'attuazione di questa componente, come segue:

- il motivo della scelta di questo traguardo e questo obiettivo specifico;
- cosa misurano il traguardo e l'obiettivo;
- le modalità di misurazione, la metodologia e la fonte utilizzate nonché le modalità di verifica oggettiva del corretto conseguimento del traguardo e dell'obiettivo;
- lo scenario di base (punto di partenza) e il livello o il punto specifico da raggiungere;
- la data in cui sarà raggiunto;
- chi e quale istituzione sarà responsabile dell'attuazione, della misurazione e della comunicazione.

Tabella contenente i traguardi, gli obiettivi e il calendario per le misure di sostegno diretto temporaneo al reddito, modello riportato di seguito:

Numero d'ordine	Misura	Tra- guardo o obiet- tivo	Titolo del tra- gar- do/o- biiettivo	Indicatori qualitativi (traguardi)	Indicatori quantitativi (traguardi)			Calendario per il conseguimento		Descrizione di ciascun traguardo e obiettivo
					Unità di misura	Scenario di base	Obiet- tivo	Trimes- tre	Anno	

iv) Giustificazione delle misure

Una giustificazione della necessità di un sostegno diretto temporaneo al reddito in base ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2:

- una stima quantitativa e una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e la povertà dei trasporti nonché la vulnerabilità delle famiglie e degli utenti dei trasporti di fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;
- una giustificazione del calendario proposto per la riduzione del sostegno diretto temporaneo al reddito e delle condizioni in cui non si applica più;
- una descrizione del modo in cui i gruppi di destinatari del sostegno diretto temporaneo al reddito sono anche interessati da misure e investimenti strutturali volti a farli uscire efficacemente dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, e una descrizione della complementarità del sostegno diretto temporaneo al reddito con misure e investimenti strutturali volti a sostenere le famiglie vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti.

v) Costi delle misure

Informazioni sui costi totali stimati della componente, accompagnate da elementi giustificativi adeguati, tra cui:

- la metodologia utilizzata, le ipotesi sottostanti e gli elementi giustificativi di tali ipotesi;
- i dati comparativi sui costi effettivi, se in passato sono state attuate misure di sostegno analoghe;
- informazioni sui finanziamenti a titolo di altri strumenti dell'Unione che sono o potrebbero essere previsti in relazione allo stesso sostegno;
- gli elementi giustificativi adeguati della plausibilità e ragionevolezza dei costi stimati, compresi tutti i dati o elementi concreti utilizzati allegati al piano.

vi) Giustificazione concernente i beneficiari diversi dalle famiglie vulnerabili e dagli utenti vulnerabili dei trasporti (se del caso)

Se il sostegno del Fondo è fornito tramite enti pubblici o privati diversi dalle famiglie vulnerabili o dagli utenti vulnerabili dei trasporti, una spiegazione del tipo di misure che tali enti adotteranno e del modo in cui tali misure andranno a beneficio, in ultima analisi, delle famiglie vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti.

Se il sostegno del Fondo è fornito tramite intermediari finanziari, una descrizione delle misure che lo Stato membro intende adottare per garantire che gli intermediari finanziari trasferiscano l'intero beneficio ai destinatari finali.

vii) Costi stimati del piano per la componente di sostegno diretto temporaneo al reddito.

Compilazione della tabella relativa ai costi stimati del sostegno inclusi nella componente, modello riportato di seguito:

Numero d'ordine	Tipo di sostegno	Periodo di tempo interessato		Stima dei costi per i quali è richiesto il finanziamento del Fondo							
				Totale richiesto	Se disponibile: ripartizione per anno						
		dal	al	Importo (milioni di EUR)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

viii) Scenario in caso di avvio tardivo del sistema di scambio di quote di emissione

Una descrizione e quantificazione dei necessari adeguamenti delle misure, degli investimenti, dei traguardi e degli obiettivi, dell'importo del contributo nazionale e di qualsiasi altro elemento pertinente del piano risultante dal rinvio dell'avvio del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE in conformità dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva.

Una versione separata del riquadro di sintesi, della tabella relativa ai traguardi, agli obiettivi e al calendario nonché della tabella dei costi stimati.

2.3. Assistenza tecnica

Una descrizione delle azioni di assistenza tecnica che saranno incluse per la gestione e l'attuazione efficaci delle misure e degli investimenti previsti nel piano, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, tra cui:

- la natura, il tipo e l'entità delle azioni di assistenza tecnica;
- i costi stimati delle azioni di assistenza tecnica.

2.4. Trasferimenti a programmi in regime di gestione concorrente

Se risorse sono destinate a essere trasferite dal Fondo a fondi in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione dei programmi a cui tali risorse saranno trasferite e il relativo calendario, nonché l'indicazione del modo in cui le misure e gli investimenti da attuare nell'ambito di tali programmi sarebbero conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3, compreso se rientrano nelle misure e negli investimenti di cui all'articolo 8.

2.5. Costi totali stimati del piano

Costi totali stimati del piano, compresi gli importi messi a disposizione per il sostegno tecnico supplementare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento, l'importo del contributo in contanti per il comparto «Stati membri» in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523 e gli importi messi a disposizione per l'assistenza tecnica supplementare a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

Un'indicazione del contributo nazionale ai costi totali del proprio piano, compresa un'indicazione delle risorse destinate a essere trasferite al Fondo dai programmi in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento e delle risorse destinate a essere trasferite dal Fondo ai programmi in regime di gestione concorrente a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

Una descrizione del modo in cui i costi sono in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurati all'impatto previsto del piano.

Compilazione della tabella riassuntiva del costo del Fondo per fonte di finanziamento, modello riportato di seguito:

Costi totali del piano sociale per il clima	Scenario di base	Nel caso dell'articolo 30 duodecies della direttiva 2003/87/CE
STIMA DEI COSTI TOTALI DEL PIANO, di cui	XXX EUR	XXX EUR
coperti a titolo del Fondo	XXX EUR	XXX EUR
contributo nazionale	XXX EUR	XXX EUR
trasferimenti da programmi in regime di gestione concorrente	XXX EUR	XXX EUR
(trasferimenti a programmi in regime di gestione concorrente)	-XXX EUR	-XXX EUR

3. ANALISI E IMPATTO GLOBALE

3.1. Definizioni

Una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti.

3.2. Impatto previsto sui gruppi vulnerabili

La stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi derivanti dal sistema di scambio di quote di emissione istituito a norma del Capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese, che comprenda in particolare una stima del numero e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti. Tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato stabilito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite.

Una descrizione della metodologia utilizzata nelle stime, garantendo nel contempo che queste ultime siano calcolate con un livello sufficiente di disaggregazione regionale.

3.3. Impatto atteso delle misure e degli investimenti previsti

Una stima degli impatti attesi delle misure e degli investimenti previsti nella sezione 2 sulle emissioni di gas a effetto serra, la povertà energetica e la povertà dei trasporti, rispetto allo scenario di base sopra descritto.

una descrizione della metodologia utilizzata nelle stime.

Tabelle qualitative e quantitative sull'impatto del piano, modello riportato di seguito:

Componente	Descrizione degli impatti attesi della componente su: (tenuto conto dei pertinenti indicatori quantitativi)				
	Efficienza energetica	Ristrutturazione edilizia	Mobilità e trasporti a zero e a basse emissioni	Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra	Riduzione del numero delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti (unità: famiglie)
Piano generale					
Settore dell'edilizia					
Settore del trasporto su strada					

Componente	Quantificazione dell'impatto (se disponibile) ossia la differenza percentuale rispetto allo scenario di base neutro sotto il profilo delle politiche					
	Breve termine (a 3 anni)			Medio termine (fine del piano)		
	Emissioni di gas a effetto serra	Famiglie in condizioni di povertà energetica	Famiglie in condizioni di povertà dei trasporti	Emissioni di gas a effetto serra	Famiglie in condizioni di povertà energetica	Famiglie in condizioni di povertà dei trasporti
Piano generale						
Settore dell'edilizia						
Settore del trasporto su strada						

Tabella qualitativa e quantitativa sull'impatto previsto delle misure di sostegno diretto temporaneo al reddito sulla riduzione del numero di famiglie vulnerabili e di utenti vulnerabili dei trasporti, nonché di famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti, modello riportato di seguito:

Componente: sostegno diretto al reddito	
Riduzione del numero delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti	Descrizione degli impatti previsti
	Stima degli impatti previsti; unità: famiglie
Riduzione del numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti	Descrizione degli impatti previsti
	Stima degli impatti previsti; unità: famiglie

4. COMPLEMENTARITÀ, ADDIZIONALITÀ E ATTUAZIONE DEL PIANO

Questa parte riguarda l'insieme del piano. I vari criteri indicati di seguito devono essere giustificati per l'insieme del piano.

4.1. Monitoraggio e attuazione del piano

Spiegazione del modo in cui lo Stato membro intende attuare le misure e gli investimenti proposti, con particolare attenzione alle modalità e al calendario per il monitoraggio e l'attuazione, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 21.

4.2. Coerenza con altre iniziative

Spiegazione del modo in cui il piano è coerente con le informazioni incluse e gli impegni assunti dallo Stato membro a titolo di altri piani e fondi pertinenti, nonché l'interazione tra i diversi piani in futuro, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), punto iii).

4.3. Complementarità del finanziamento

informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o, se del caso, private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano, anche per quanto riguarda il sostegno diretto temporaneo al reddito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

4.4. Addizionalità

Spiegazione e giustificazione del modo in cui le misure o gli investimenti nuovi o esistenti vanno a completare e non sostituiscono le spese di bilancio nazionali ricorrenti, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, anche per quanto riguarda le misure e gli investimenti inclusi nel piano in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5.

4.5. Specificità geografiche

Spiegazione del modo in cui nel piano sono state prese in considerazione le specificità geografiche, come isole, regioni e territori ultraperiferici, zone rurali o remote, periferie meno accessibili, zone montuose o zone in ritardo di sviluppo.

4.6. Prevenzione della corruzione, della frode e dei conflitti di interessi

Un sistema per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del Fondo e dispositivi volti a evitare la duplicazione dei finanziamenti provenienti dal Fondo e da altri programmi dell'Unione conformemente all'articolo 21 e all'allegato III, compresi i fondi erogati attraverso enti pubblici o privati diversi dalle famiglie vulnerabili, dalle microimprese vulnerabili e dagli utenti vulnerabili dei trasporti conformemente all'articolo 9.

4.7. Informazione, comunicazione e visibilità

Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 relative all'accesso del pubblico ai dati, indicando il sito web dove i dati saranno pubblicati, nonché le misure di informazione, comunicazione e visibilità;

descrizione della strategia di comunicazione nazionale prevista, destinata a garantire la sensibilizzazione del pubblico in merito ai finanziamenti dell'Unione.
